

**Deliberazione n. 51 /2023/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco*	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)

\*in collegamento da remoto

**Adunanza del 10 maggio 2023**

**Comune di Riolunato (MO)**

**Rendiconto 2021 e Preventivo 2022-2024**

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

Considerato che dette linee guida e i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 10 ottobre 2022 (prot. n. 6305);

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024 nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida e i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 27 giugno 2022 (prot. n. 3173);

Vista la deliberazione n. 195/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 e sul bilancio preventivo 2022-24 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Riolunato (MO);

Viste le note prot. n. 127 del 11 gennaio 2023, prot. n. 302 del 19 gennaio 2023 e n. 1395 del 6 aprile 2023 con le quali il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni fatte pervenire con note ricevute a firma del Sindaco, e dell'Organo di revisione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Ref. Massimo Galiero

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022-

2024 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Riolunato, e in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Riolunato.

**2.** Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2021.

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2021
Equilibrio di parte corrente	€ 138.640,81
Equilibrio di parte capitale	€ 148.925,43
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
<b>Equilibrio finale</b>	<b>€ 287.566,24</b>

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e il Comune di Riolunato ha conseguito un risultato di competenza non negativo prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018.

**RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 517.144,02
Residui attivi	€ 2.080.884,02
Residui passivi	€ 1.219.124,89
FPV per spese correnti	€ 53.763,57
FPV per spese in conto capitale	€ 420.748,28
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 904.391,30</b>
Totale accantonamenti	€ 308.569,69
di cui: FCDE	€ 297.251,00
Totale parte vincolata	€ 400.310,80
Totale parte destinata agli investimenti	€ 38.324,22
<b>Parte disponibile</b>	<b>€ 157.186,59</b>

Relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Ente ha precisato che le annualità del quinquennio prese a riferimento vanno dal 2017 al 2021 e che l'Organo di revisione ne ha verificato la corretta quantificazione, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all.4/2 al D. Lgs. 118 e s.m.i. Il Comune non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, del D.L. 18/2020, come modificato dall'art.30-bis del D.L. n.41/2021 che prevede che per il calcolo del fondo siano utilizzati i dati dell'annualità 2019, in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021.

L'Ente ha dichiarato inoltre di aver costituito il fondo per indennità di fine mandato e il fondo rischi contenzioso e gli aumenti per rinnovi contrattuali, ma di non aver costituito il fondo perdite per le società partecipate in quanto non ricorrono le condizioni.

**CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente mostra, in particolare, una buona tendenza relativamente ai titoli 1 e 3 in competenza, ma emergono difficoltà nella riscossione a residuo, come esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 302.991,32	€ 97.634,10	32,22%
Tit.1 competenza	€ 786.309,25	€ 695.776,05	88,49%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 259.983,66	€ 85.698,23	32,96%
Tit.3 competenza	€ 480.504,57	€ 371.041,70	77,22%

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI e TARSU/TIA/TARES/TARI pari a euro 34.300,00 e incassi per euro 11.360,00 con accantonamento a FCDE a competenza per euro 19.218,98 e a rendiconto per euro 160.818,19.

Dal conto del bilancio - gestione delle entrate, allegato 10, sono stati rilevati residui attivi per euro 1.350.565,16 al titolo 4 "entrate in conto capitale" cui di euro 651.418,51 relativi alla gestione dei residui.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 517.144,02
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 0,00
Tempestività dei pagamenti	-13,77 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde a quello delle scritture contabili dell'ente.

In ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi contenzioso si richiama la deliberazione n. 163/2022/VSG della Sezione Emilia Romagna.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo e nella relazione sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione dichiara l'insussistenza dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali.

### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 1.518.109,84	€ 1.900.740,80

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L con un'incidenza percentuale del 3,82% sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello di assunzione dei mutui.

Non risulta che il Comune abbia concesso garanzie a favore dei propri organismi partecipati o di soggetti diversi né sia titolare di strumenti di finanza derivata.

**2.1.** Dalla documentazione in atti per l'esercizio 2021 risulta inoltre quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2021, ma si osserva che il FPV 2021 è re-imputato su un solo esercizio;
- il rendiconto 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29 aprile 2022, nel termine di legge;
- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2021 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2021 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- durante l'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- nell'esercizio 2021, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006;
- in relazione agli effetti sulla gestione finanziaria connessi all'emergenza sanitaria, l'ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 entro il 31 maggio 2022, e riferito che le somme confluite nell'avanzo vincolato 2021, relative ad agevolazioni TARI utenze non domestiche, ammontano ad euro 423,45, come risulta dall'allegato a2);
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente si è avvalso delle facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le disposizioni del DM 10/11/2020;
- nel questionario l'organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo; l'organo di revisione dichiara inoltre che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e si non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati;

**3.** Il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 del Comune di Riolunato è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 marzo 2022, ricevuto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

**4.** Si rammenta, infine, che il Comune di Riolunato è stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto 2017 (del. n. 14/2020/PRSE) e dall'esito dell'attività istruttoria erano emerse irregolarità in merito ai ritardi nei pagamenti e alla mancanza della doppia asseverazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

**5.** Sugli elementi di potenziale criticità emersi, il magistrato istruttore ha esperito istruttoria chiedendo al Comune, con note prot. n. 127 del 11 gennaio 2023, n. 302 del 19 gennaio 2023 e n. 1395 del 6 aprile 2023 di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione o meno delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, come previsto dall'art. 1, c. 229, relative all'annullamento di cartelle esattoriali di importo fino a mille euro.
  - residui attivi;
  - efficienza della riscossione e versamento.

**5.1.** Ricevute le predette note istruttorie, il Comune, con note prot. Cdc n. 524 del 27 gennaio 2023, n. 660 del 2 febbraio 2023 e n. 1.523 del 18 aprile 2023 ha fornito i seguenti chiarimenti.

**5.1.1.** In merito al FCDE, l'Ente ha trasmesso il prospetto di calcolo Excel utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021, che ha come riferimento il quinquennio che va dal 2017 al 2021, precisando di non essersi avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, del D.L. 18/2020, come modificato dall'art.30-bis del D.L. n.41/2021 che prevede che per il calcolo del fondo siano utilizzati i dati dell'annualità 2019, in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021.

L'Organo di revisione ha verificato la corretta quantificazione del FCDE in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.118 e s.m.i..

**5.1.2.** In merito al FPV, l'Ente ha elencato una serie di interventi "di modeste dimensioni" con data di esigibilità al 31/12/2021 precisando che "il cronoprogramma è stato adottato contestualmente alla determina di affidamento dei lavori", dal Responsabile del settore tecnico. Per ogni intervento, il Comune ha evidenziato le motivazioni che hanno determinato la necessità di spostare l'esigibilità al 2022 (lavori non ancora eseguiti, documentazione contabile non pervenuta, ritardi nella fornitura di attrezzature e altro).

Nel merito ha inoltre riferito che "con l'accertamento dei residui in sede di rendiconto 2021 si è effettuata la variazione di esigibilità con imputazione all'anno

2022 costituendo FPV perché si è ritenuta realizzabile l'ultimazione dei lavori entro l'anno".

Il Comune ha infine evidenziato un ultimo intervento di importo pari a 281.846,63, derivante da mutuo "Rigenerazione urbana Parco della Luna", precisando che in questo caso l'FPV è stato costituito in base al punto 5.4.9 lett. d) dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 "che prevede la possibilità di costituire FPV nel momento in cui si avviano i livelli di progettazione successivi al 1 a condizione che ci sia l'integrale finanziamento dell'opera e che la stessa sia inserita nel Piano OOPP". Sul punto l'Ente riferisce che le condizioni sono soddisfatte e che in data 2 maggio 2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al Bando di rigenerazione urbana. L'Ente ha poi evidenziato che una restante parte del progetto viene finanziata con contributi regionali non ancora incassati e imputati in base all'esigibilità della spesa.

Relativamente al cronoprogramma, in questo caso l'Ente allega, la determina a contrarre (determinazione n. 392 del 16/12/21) e le modifiche all'accordo di programma concordato con la Regione in data 19/10/21.

**5.1.3.** In merito alla crisi energetica in corso e al fine di valutare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, l'Ente ha riferito che lo stanziamento iniziale previsto a bilancio per costi energetici ammontava ad euro 80.770,00 e lo stanziamento finale ammonta ad euro 118.213,48 per una differenza di euro 37.443,48.

Il Comune ha precisato che lo stanziamento finale è sufficiente a garantire il pagamento delle utenze di competenza, che l'importo del fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati è pari ad euro 15.633,35 e che per la differenza sono state utilizzate maggiori entrate e minori spese.

Non sono stati utilizzati proventi delle sanzioni amministrative, dei parcheggi o delle concessioni edilizie e sanzioni.

**5.1.4.** In merito allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti alla data del 1° gennaio 2023 dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, il Comune di Riolunato **non ha applicato** le disposizioni di cui all'art.1, c. 227 e 228 della L. 29 dicembre n. 197, così come previsto dal c. 229 della richiamata Legge.

Sul punto l'Ente ha trasmesso la deliberazione del C.C. n.1 del 25/01/23 che stabilisce la non applicazione della normativa sopra citata e il relativo parere dell'Organo di revisione.

Nell'atto citato il Comune riferisce che "non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione, in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso".

**5.1.5** I residui attivi totali ammontano ad euro 2.080.884,02 e quelli vetusti ad euro 1.054.800,34. Dagli schemi di bilancio è stato rilevato che euro 1.350.565,16 sono residui attivi al titolo 4 "Entrate in conto capitale" (651.418,51 euro dalla gestione dei residui e 699.146,65 euro dalla gestione di competenza).

La Sezione ha chiesto al Comune di indicare la tipologia di entrata da cui i richiamati residui del titolo 4 derivano e la modalità di contabilizzazione degli stessi, nonché se trattasi di contributi a rendicontazione. Ha invitato inoltre l'Ente a fornire aggiornamenti sulle iniziative intraprese per incrementare la percentuale di riscossione dei residui negli esercizi successivi (indipendentemente dal titolo) e di illustrare le principali voci conservate a residuo.

Relativamente ai residui attivi al titolo 4, il Comune ha riferito che i suddetti residui derivano da contributi a rendicontazione concessi dalla Regione Emilia Romagna e in piccola parte da contributi statali a rendicontazione.

L'Ente ha poi precisato che per i richiamati contributi "è stata accertata l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'ente erogante ha registrato i corrispondenti impegni sulla base del cronoprogramma". È stato evidenziato inoltre che, in caso di "andamento della spesa differente rispetto a quanto programmato, viene aggiornato il cronoprogramma comunicandolo all'ente erogante" e "in questo caso entrambi gli enti provvedono alle variazioni degli stanziamenti di bilancio di previsione e alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni".

Infine, il Comune ha precisato che i progetti finanziati dai richiamati contributi, per la parte mantenuta a residuo, sono stati ultimati e che la somma necessaria per i pagamenti delle fatture è stata anticipata dall'Ente, precisando la situazione della riscossione dei residui ad oggi e riferendo che l'ufficio tecnico sta monitorando, e dove necessario, sollecitando le richieste di liquidazione delle somme anticipate.

Sul punto si riporta una sintesi dei dati forniti dall'Ente.

<b>Residui di competenza 2021</b>	euro 699.146,65
<b>Residui di competenza riscossi</b>	euro 520.589,56
<b>Residui stralciati dal rendiconto 2022</b>	euro 5.077,39

La restata parte è in fase di rendicontazione da parte del Comune.

<b>Residui provenienti da anni precedenti</b>	euro 651.418,51
<b>Residui riscossi</b>	euro 75.280,10
<b>Residui stralciati dal rendiconto 2022</b>	euro 10.065,09

La restante parte è mantenuta perché in attesa di liquidazione.

**5.1.6** Dalla tabella 2.1 Sezione II del questionario – Gestione finanziaria – Entrate, è stato rilevato che a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 34.300,00 risultano riscossioni per euro 11.360,00.

Sulla bassa capacità di riscossione riscontrata nel richiamato esercizio, la Sezione ha chiesto al Comune di relazionare sulle iniziative intraprese dall'Ente nel merito, comunicando eventuali aggiornamenti sulle attività di riscossione successive al 31 dicembre 2021.

L'Ente sul punto ha riferito che ad oggi sono stati incassati euro 696,00. Il Comune ha precisato poi che decorsi i tempi di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivo, procede all'affidamento del carico non riscosso al concessionario per la riscossione coattiva. Per implementare le modalità di svolgimento del servizio, con "determina N. 260 del 8/09/2021 il responsabile del settore finanziario ha quindi affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali alla ditta ICA SRL iscritta all'albo di cui all'art. 53 del DLGS 446/97."

**6.** Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Riolunato all'esame del Collegio.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** In seguito alla riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha previsto in capo alla Corte dei conti forme di controllo cd. *“collaborativo”* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle autonomie territoriali, in osservanza dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La successiva L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, in base da criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u. c., Cost., nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi sulle citate disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), e altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio come controllo esterno e imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, c. 1, Cost.).

**1.1.** L'art. 3, c. 1, lett. e), del D. L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 213/2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis (*“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., Cost., nonché

della sostenibilità dello stesso, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. 166-172, L. n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* del TUEL abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate a evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto tali forme di controllo si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. Cost. 1/2012 che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili ai sensi del comma terzo dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione

regionale di controllo rinviene comunque necessario richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118/2011 che, in virtù della delega contenuta nella L. 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 Cost., ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

**1.2.** Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. 7 giugno 2007, n. 179).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex plurimis*, Sezione contr. Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/*

*rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime".*

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio (Corte cost. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare, in relazione agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost., come, ai fini della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde al formale pareggio contabile coincidendo piuttosto con la continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata.

**1.3.** In continuità con il percorso già intrapreso in passato e conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

**1.3.1** La Sezione ricorda che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.5 del considerato in diritto) e che, riguardo all'elevata tecnicità degli allegati di bilancio e al conseguente deficit in termini di chiarezza, la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge (in termini Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4.4 del considerato in diritto).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, il risultato di amministrazione è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 TUEL, quale somma del fondo cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto trova una più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL che, al c. 1, dispone: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia*

*e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".*

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle citate previsioni (artt. 186 e 187 del T.U.E.L.), esso trova indiretta declinazione nell'art. 162 TUEL per cui deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6, TUEL). Il D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi e i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento. È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo,

relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, u. c., Cost., stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha dunque inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, Cost. nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 350/2003.

Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari a una determinata percentuale delle entrate correnti dell'ente.

**1.4.** La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e ss., L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verifica da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinarsi di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione, previsti dall'art. 39, c. 2, del D. L.n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 827, L. n. 178/2020, e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), all'art. 1, c. 785, a modifica dell'art. 106, c. 1, del D. L. 34/2020 sul congruaggio finale dei ristori Covid, ha stabilito che «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito

e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

**1.5.** Egualmente la legge di bilancio per l'anno 2023 ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023, come pure in materia di entrate proprie tra cui l'annullamento automatico di carichi affidati all'Agente della riscossione, salva la decisione dell'ente di non farvi ricorso da adottare con delibera entro il termine prorogato al 31 marzo 2023 dal D.L. 198/2022.

In tema di entrate risultano di particolare rilievo i temi dell'evasione fiscale e dell'omissione di versamenti dovuti che hanno una notevole incidenza sui bilanci dal momento che le imposte comunali (Imu e addizionale comunale all'Irpef) rappresentano entrate ricorrenti idonee a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa e a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo. L'ottimizzazione della riscossione incide positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. E' di immediata evidenza, infatti, che una migliore e più efficiente riscossione consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di effettuare accantonamenti al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidiscono la spesa rendendo più difficoltosa la garanzia dei servizi.

**1.6.** La situazione finanziaria dell'esercizio in esame potrebbe subire una variazione sul versante dinamico dovuta a fattori di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio potrebbe essere inciso, in altri termini, dall'attuale aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente, segnatamente dell'esercizio in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere *una tantum* disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire

l'indispensabile flessibilità del bilancio quali «*appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione*» (Corte cost., sent. n. 266/2013).

**2.** Per l'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-2024 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022) e precisamente:

- 1) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportata alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte del dato medio regionale;
- 2) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 3) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Riolunato, selezionato in base al criterio n. 1, sono stati rilevati i seguenti profili di criticità, in parte superati dalle deduzioni dell'Ente.

### **3.1. Fondo pluriennale vincolato (FPV), reimputazione a un solo esercizio.**

(cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 138/2022/PRSE; delib. n. 157/2022/PRSE)

Dall'esame del rendiconto 2021 del Comune di Riolunato si osserva che il FPV 2021 è reimputato a un solo esercizio.

La Sezione prende atto sia di quanto riferito dall'Ente relativamente alle motivazioni che hanno determinato la necessità di spostare l'esigibilità al 2022 per interventi di modeste dimensioni con esigibilità al 31/12/2021 e di quanto riferito relativamente all'esistenza delle condizioni necessarie alla costituzione di FPV ai sensi del punto 5.4.9 lett.d) dell'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011.

La Sezione ribadisce in generale l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine correggere i potenziali e sia pure apparenti fattori di squilibrio, derivanti dall'obbligo di dare immediata copertura finanziaria alle spese per il finanziamento dell'opera con risorse accertate in un determinato esercizio,

tramite l'imputazione delle stesse spese su più esercizi successivi secondo la cadenza della realizzazione dell'opera e la maturazione delle relative obbligazioni passive.

L'articolo 183, c. 3, TUEL stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative a investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, all. 4/1, p. 5.4. D. Lgs. n. 118/2011), l'entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato sul punto dalla Sezione delle autonomie, l'ente locale deve impegnare le sole spese (escluse quelle di progettazione) per le quali possa "(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. del. n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

Sotto tale profilo, la Sezione delle autonomie richiama pertanto gli enti locali a impegnare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego.

Questa Sezione esorta pertanto l'Ente a proseguire lungo il giusto percorso della predisposizione e dell'aggiornamento di cronoprogrammi di spesa fisici e finanziari e, parallelamente, della corretta valorizzazione del FPV.

### **3.2. Residui attivi conservati a rendiconto ed efficacia del contrasto all'evasione tributaria**

(Cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delibb. n. 228/2021/PRSE, n. 132/2021/PRSE, n.101/2020/PRSP, n. 6/2020/PRSE, n.61/2021/PRSE, n.14/2023/PRSE)

Dalle acquisizioni documentali, con riferimento ai residui attivi, è emerso che i residui attivi al titolo 4 "Entrate in conto capitale" derivano da contributi a rendicontazione concessi dalla Regione - Emilia-Romagna e in piccola parte da contributi statali a rendicontazione.

Sul punto il Comune ha precisato che per i richiamati contributi "è stata accertata l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'ente erogante ha registrato gli impegni sulla base del cronoprogramma" e ha comunicato (punto **5.1.5.** del *Fatto*) gli importi riscossi ad oggi, precisando che l'ufficio tecnico sta monitorando e sollecitando le richieste di liquidazione delle somme anticipate.

L'Ente non ha riferito nulla in merito ai residui attivi al titolo 1 e 3 che

ammontano rispettivamente ad euro 295.890,42 ed euro 283.748,30, precisando tuttavia di aver implementato il servizio di riscossione coattiva (punto **5.1.6.** del *Fatto*). Dalla tabella sulla capacità di riscossione a pag. 5 emergono difficoltà di riscossione a residuo, (32,22% sul titolo 1 e 32,96% sul titolo 3).

Prendendo atto delle azioni intraprese dell'Ente, deve, comunque, rilevarsi che il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL).

La Sezione non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

La Sezione ritiene necessario rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari, si giunge alla considerazione che la riscossione dei tributi diviene attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

La Sezione, inoltre, pur prendendo atto delle misure intraprese in merito alla riscossione coattiva, evidenzia che la capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo

per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

Gli eventuali accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

### **P.Q.M.**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022-2024 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Riolunato:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost. nonché dalla L. n. 243/2012, possono essere vulnerati, in ragione delle criticità di cui in parte motiva, nella gestione risultante dall'esame svolto da questa Sezione sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-2024;

- raccomanda altresì al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di continuare ad apprestare in corso di esercizio i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle situazioni emergenziali in particolare di aumento delle spese dell'energia;

- raccomanda all'Ente di proseguire nell'adozione e nel monitoraggio delle misure necessarie ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficacia dell'attività di riscossione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riolunato.

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 10 maggio 2023.

il Presidente  
Marcovalerio Pozzato  
(firmato digitalmente)

il Relatore  
Massimo Galiero  
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 16 maggio 2023

Il Funzionario preposto  
Roberto Iovinelli  
(firmato digitalmente)